

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile

L'anno duemilaventisei, il giorno trentuno del mese di marzo, nella Sede della Fondazione Collegio di Merito Ferrante D'Aragona, con il presente contratto

TRA

La FONDAZIONE COLLEGIO DI MERITO FERRANTE D'ARAGONA C.F. 93108430666 rappresentata dal suo Presidente Prof. Pierluigi De Berardinis, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione e che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima (di seguito, per brevità. La Fondazione);

E

L'Ing. Francesco Tarquini [REDACTED], residente in [REDACTED],
Avezzano (AQ) – [REDACTED], [REDACTED]

PREMESSO CHE

- la Fondazione attualmente non dispone di una struttura organizzativa propria, ma si avvale della collaborazione del personale messo a disposizione dai soci Fondatori;
- dal mese di novembre 2025 ha allestito parte delle residenze ed ha avviato una fase sperimentale dell'ospitalità, attraverso un bando di ammissione infrannuale, che prevede l'occupazione parziale dei posti letto disponibili e la conseguente erogazione di attività accessorie, seppur in misura ridotta rispetto alla capacità potenziale delle strutture;
- per assicurare la fase di accoglienza degli studenti ammessi, attesa la diversa provenienza e l'incidenza interculturale, si rende necessario individuare, con urgenza, una figura di riferimento che abbia capacità relazionali per garantire la fase di accompagnamento e tutorato degli ospiti del collegio;
- l'imminente emanazione del bando di ammissione per l'AA 2026/2027 richiede una importante attività di diffusione ed orientamento presso gli Istituti scolastici di II grado, oltre che attraverso campagne di comunicazione tramite il sito web della Fondazione
- in attesa della strutturazione dell'organico, si ritiene di dover affidare un incarico per la collaborazione sulle tematiche sopra descritte a figura con competenze specifiche, con attitudini alle relazioni con studenti e soprattutto con disponibilità ad assicurare una fluida mobilità operativa in relazione alle attività di orientamento presso Istituti di Istruzione di altre province e regioni.
- il presente contratto è stato approvato dal Comitato di Gestione nella riunione del 30 marzo 2026.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'incarico

1. L'Incaricato, quale libero prestatore d'opera, svolge le seguenti attività:

- assistenza e consulenza nella gestione delle attività di tutorato e formative.

In particolare dovrà garantire:

- a. l'accompagnamento degli studenti in ingresso e nel percorso all'interno;
- b. gli adempimenti relativi all'ospitalità, in particolare per studenti stranieri;
- c. l'elaborazione dei piani formativi degli studenti ammessi e il tutorato in itinere;
- d. l'assistenza al Comitato Ammissioni Rette e Borse per l'elaborazione del nuovo bando;
- e. le attività di orientamento presso le scuole e le attività di diffusione del bando tramite sito web;

- f. la collaborazione per la gestione del sito web e gli aggiornamenti
- g. l'assistenza al Comitato scientifico per la realizzazione delle attività di formazione
- h. la collaborazione per la partecipazione a bandi di enti finanziatori di borse di studio (quali INPS e similari anche esteri)
- i. la collaborazione con il Direttore e con la struttura della Fondazione.

ART. 3 - Durata dell'incarico

1. L'incarico decorre dal 01/04/2026 e scade al 31/03/2027.

Ove sussistessero esigenze eccezionali, è ammessa l'eventuale limitata proroga dell'incarico, ferma restando la misura del compenso previsto dal successivo art. 4 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Fondazione ha provveduto a pubblicare sul proprio sito WEB il nominativo, l'oggetto ed il compenso del presente contratto, che, pertanto, con la sottoscrizione delle parti è pienamente efficace.

ART. 4 - Corrispettivo

1. Per l'espletamento dell'incarico, svolto nell'ambito della propria autonomia e senza vincolo di subordinazione durante il suddetto periodo, è corrisposto al Collaboratore un compenso lordo onnicomprensivo di complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) oltre Cassa Professionale: 4%.

2. Il compenso di cui al comma 1 verrà corrisposto, dietro emissione di regolari documenti fiscali, da emettersi secondo stati di avanzamento mensili.

3. Le spese vive sostenute dal Collaboratore nell'esecuzione della presente prestazione, preventivamente autorizzate per iscritto dalla Fondazione, saranno rimborsate a piè di lista. Il Collaboratore si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività, apposita nota spese analitica, corredata da idonea documentazione giustificativa in originale (fatture, ricevute fiscali, biglietti di viaggio). Le spese non documentate o non autorizzate rimangono a carico del Collaboratore.

ART. 5 - Natura e modalità di espletamento dell'incarico

1. L'incarico oggetto della presente convenzione ha natura di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 c.c..

2. Le prestazioni dovranno essere rese dall'Incaricato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, tenendo conto delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato della Fondazione.

3. Per lo svolgimento delle attività affidate il Collaboratore sarà autonomo nell'organizzazione del proprio lavoro senza vincolo di giornate specifiche.

4. Il Collaboratore potrà disporre delle informazioni relative all'incarico da espletare presso la Fondazione, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso svolgendo l'attività oggetto di affidamento, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto della Fondazione.

5. Non è prevista alcuna clausola di esclusività in merito allo svolgimento di altre attività lavorative da parte del Collaboratore, ad eccezione delle attività idonee a creare danno all'immagine o altro pregiudizio alla Fondazione. La Fondazione si riserva, comunque, di valutare le ulteriori attività lavorative svolte dal Collaboratore, che dovranno pertanto essere debitamente comunicate al fine di escludere pregiudizi e/o valutare la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse.

ART. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Collaboratore autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali ed alla comunicazione a terzi dei dati stessi laddove si renda necessario per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 7 - Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione e il Collaboratore circa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto sarà competente il Foro dell'Aquila. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART. 8 - Risoluzione

1. In caso di mancato o inesatto adempimento da parte del Collaboratore delle attività richieste o comunque dovute in base al presente contratto, secondo le condizioni ivi previste e a regola d'arte, il Presidente, può risolvere il presente contratto per inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme del codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale.

ART. 10 – Spese

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella (allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese della registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto

FONDAZIONE COLLEGIO DI MERITO
FERRANTE D'ARAGONA

Il Presidente Prof. Pierluigi De Berardinis

IL COLLABORATORE

Ing. Francesco Tarquini